

Ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 1.2.2023 e opposizione introdotta in data 20.3.2023: si applica la forma Cartabia?

Nel caso in esame non trova applicazione il disposto dell'art. 96 quarto comma c.p.c., in quanto la causa, nonostante sia stata introdotta l'opposizione a decreto ingiuntivo in data 20.3.2023 dall'opponente con il nuovo rito introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), deve considerarsi effettivamente instaurata in data antecedente, posto che il ricorso monitorio era stato depositato in data 1.2.2023.

NDR: in argomento Cass. SU 20596/2007, nonché Cass. 4987/2016 e 16005/2011.

Tribunale di Torino, sentenza del 2.10.2024

...omissis...

Con atto di citazione notificato in data 20.3.2023, omissis ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo omissis emesso in data 9.2.2023 omissis.

Con comparsa depositata in data 7.6.2023 si è costituita omissis s.r.l. contestando le eccezioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto omissis.

Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 19.5.2023, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con termine anticipato rispetto alla maturazione dei termini previsti per le memorie integrative; parte convenuta opposta ha dichiarato di accettare tale proposta, mentre parte attrice opponente non ha accettato i termini ivi previsti, proponendo una maggiore dilazione di pagamento.

All'udienza del 27.9.2023, ritenute le istanze istruttorie inammissibili e/o irrilevanti, il Giudice ha invitato alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con decisione differita ai sensi dell'ultimo comma.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Va preso atto che è documentale e non contestato l'effettiva consegna dei mezzi noleggiati di cui alle fatture azionate e aventi ad oggetto sia le tariffe di noleggio che i danni subiti dal veicolo omissis.

In relazione alle somme imputate per i danni riscontrati sul veicolo omissis al momento della restituzione, va preso atto che nessuna specifica contestazione è stata mossa a fronte, peraltro, della sottoscrizione del relativo verbale e della perizia di parte in allora tempestivamente trasmessa (cfr. doc. 8, 9, 10 e 11).

In ordine alle contestazioni relative agli asseriti vizi di conformità dell'autocarro ("guasto del cassone ribaltabile non correttamente funzionante"), vanno ribadite le osservazioni già indicate nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. e rispetto alle quali non è stata svolta specifica trattazione nelle memorie integrative, né sono state articolate prove orali idonee (posto che i capitoli articolati nella memoria 6.9.2023 sono tutti inammissibili e/o irrilevanti perché formulati genericamente – n.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 – o contenenti valutazioni – n.1, 4 – o su contenuti documentali – n.11, 12 – o comunque non contestati – n. 1 – o non conducenti ai fini del decidere – n. 9, 10).

In particolare, va preso atto che non è stata allegata in modo specifico la gravità dell'asserito vizio del furgone, né che esso non sia stato di fatto utilizzato nello stato in cui era in tutto il periodo di noleggio e oggetto delle fatture azionate, né che fosse impossibile portarlo presso omissis s.r.l. per le verifiche tecniche pacificamente offerte, così che non vi è neppure prova dell'impegno che sarebbe stato necessario per la riparazione e dell'effettiva necessità di una sostituzione del mezzo per il tempo richiesto dalla presumibile riparazione. È infatti pacifico che l'opponente, nonostante i molteplici inviti a portare il mezzo in officina per i controlli, non vi abbia mai provveduto, continuando ad utilizzarlo per tutto il periodo del noleggio fino alla sua restituzione.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.

Ai sensi dell'art. 653 primo comma c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva "il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva". Con il presente provvedimento deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 654 c.p.c..

Parte convenuta opposta ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La domanda va accolta ai sensi del terzo comma di tale norma, a fronte della manifesta infondatezza dell'opposizione, come sopra rilevata e il palese intento dilatorio. Si ritiene equo commisurare la condanna in un importo pari al 50% delle spese di lite come di seguito liquidate.

Nel caso in esame non trova applicazione il disposto dell'art. 96 quarto comma c.p.c., in quanto la causa, nonostante sia stata introdotta dall'opponente con il nuovo rito introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, deve considerarsi effettivamente instaurata in data antecedente, posto che il ricorso monitorio era stato depositato in data 1.2.2023 (cfr. Cass. SU n. 20596/2007, Cass. n. 4987/2016, Cass. n. 16005/2011).

La erronea scelta del rito applicabile da parte dell'opponente non è stata contestata da parte convenuta opposta, né ha determinato lesioni del diritto di difesa e pertanto non è stato ritenuto opportuno disporre il mutamento allorché erano già state depositate

anche le memorie integrative.

Alla soccombenza segue l'obbligo di parte attrice opponente al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione), ridotti gli importi medi in ragione della semplicità della controversia, esclusi gli esposti non documentati.

PQM

Il Tribunale omissis dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653 primo comma e 654 primo comma c.p.c.; condanna omissis al pagamento in favore di omissis s.r.l. della somma di € 1.300,00 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.; condanna omissis a rimborsare a IGS RE. s.r.l. le spese del giudizio che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.